

Allegato "A" Rep. 46.306/12.110

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti Toscani"

o, breve, **"F.I.V.I TOSCANA"**

Titolo I

Disposizioni generali: denominazione, sede, durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione di Imprese denominata **"Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti Toscani"** o, breve, **"F.I.V.I TOSCANA"**.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio

L'Associazione ha sede nel Comune di Greve in Chianti, frazione Panzano, Case Sparse n.c. 83.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, operative, succursali, agenzie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero.

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci sono quelli risultanti dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione avrà durata illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci.

Titolo II

Oggetto e risorse economiche

Articolo 4 - Oggetto sociale

L'Associazione ha per oggetto principale, tutti quelli presenti nello statuto della F.I.V.I., ovvero:

- a) valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale strumento di acquisizione del valore aggiunto derivante dalle fasi successive alla coltivazione della vite e alla produzione delle uve e dei vini;
- b) affermazione della priorità delle aziende che attuano l'imbottigliamento del vino all'origine nell'attribuzione di eventuali incentivi comunitari, nazionali o regionali per l'ammodernamento o la razionalizzazione delle strutture delle aziende vitivinicole riguardanti la conversione o riconversione o nuovi impianti di vigneti, le cantine di vinificazione, gli impianti di imbottigliamento, le infrastrutture o l'organizzazione distributiva;
- c) partecipazione prioritaria o specifica a eventuali programmi promozionali comunitari, nazionali, regionali, o provinciali;
- d) realizzazione di iniziative collettive sul piano dell'assistenza enologica, anche nel quadro della normativa igienico sanitaria dei prodotti vinicoli, o della certificazione della qualità o della coltivazione dei vigneti con metodi biologici, come pure di iniziative collettive commerciali nel campo degli acquisti o della distribuzione in Italia o all'estero;

- e) divulgazione di informazioni tecniche, economiche, organizzative o normative, sia tra i soci sia negli ambienti esterni che possono interagire con l'attività di imbottigliamento dei vini d'origine;
- f) valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale massima garanzia di autenticità del prodotto del rispettivo territorio di coltivazione del vigneto;
- g) valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale strumento di tutela dei territori a particolare vocazione viticola, specialmente collinari in forte pendenza o semi aridi, di specifico interesse socio-economico;
- h) eventuale partecipazione alle azioni previste per le organizzazioni dei produttori, dalle norme comunitarie o nazionali;
- i) rappresentanza e difesa nelle sedi giudiziarie competenti degli interessi del settore.

L'Associazione ha, inoltre, per oggetto:

- a) la diffusione e promozione di buone pratiche di conduzione agro-enologiche, a partire dalla conduzione biologica o integrata (Agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007);
- b) l'Interlocazione con le amministrazioni regionali e locali, le istituzioni del settore, i consorzi di tutela, portando la visione della realtà dei vignaioli;
- c) la promozione e valorizzazione dell'attività dell'associazione e delle categorie di vini DOC, DOCG e IGT ai sensi del Reg. CE 1308/2013 prodotti dai vignaioli aderenti, al fine di mettere in rilievo i vantaggi dei prodotti e dei regimi di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente, con iniziative proprie o con la partecipazione ad iniziative di settore;
- d) la partecipazione ai programmi comunitari, nazionali, regionali o locali che abbiano come obiettivo la promozione e la diffusione di informazioni sui prodotti e sui valori dell'associazione nel mercato interno e nei Paesi terzi;
- e) la realizzazione di iniziative collettive sul piano dell'assistenza enologica, anche nel quadro della normativa igienico sanitaria dei prodotti vinicoli o della certificazione della qualità o della coltivazione dei vigneti con metodi biologici, come pure di iniziative collettive commerciali nel campo degli acquisti o della distribuzione in Italia o all'estero.

Articolo 5 - Collaborazione o partecipazione ad altri organismi associativi

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni o ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle altre organizzazioni con cui entrerà in contatto durante l'espletamento dei propri compiti.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi

dall'Assemblea generale, ad altre associazioni o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo può presentare o partecipare a progetti o bandi regionali o nazionali, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 6 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative dei soci;
- b) donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi;
- c) entrate derivanti da attività dell'associazione o da iniziative promozionali;
- d) contributi dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea o di Enti pubblici e privati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Gli Associati

Articolo 7 - Requisiti degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione solo aziende vitivinicole con sede operativa in Toscana, iscritte alla Federazione Nazionale Vignaioli Indipendenti, che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione F.i.v.i Toscana in aderenza alle finalità previste dal presente Statuto e la cui domanda venga accettata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle condizioni eventualmente fissate nel Regolamento deliberato dall'Assemblea.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Le quote associative sono intrasmissibili.

Articolo 8 - Modalità per l'ammissione all'Associazione

L'adesione all'Associazione è consentita esclusivamente a tutte le imprese individuali e/o le persone giuridiche che, indipendentemente dalla forma di costituzione, esplicino attività compatibili con le finalità statutarie dell'Associazione stessa e rispondano ai requisiti dell'art. 7.

L'ammissione all'Associazione si richiede inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo, il quale ad ogni riunione, anche se non all'ordine del giorno, deciderà in ordine alle domande di ammissione ricevute, dalle quali deve risultare:

- a) ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, codice fiscale;
- b) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e del Regolamento, delle delibera-

zioni già adottate dagli Organi dell'Associazione.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di una quota associativa annua, da versarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la delibera di ammissione diventa inefficace.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della quota associativa.

Dopo il versamento della quota associativa ad opera del nuovo ammesso, la delibera di ammissione sarà operante e potrà essere annotata sul Libro dei Soci.

La quota associativa è altresì dovuta per ogni esercizio successivo all'ammissione.

Nel caso di successione mortis causa nell'azienda o nel caso di conferimento dell'azienda in società, la qualità di associato passa al successore o alla costituenda società, purchè in possesso dei requisiti previsti nel presente statuto.

Articolo 9 - Diritti degli associati

Ogni associato ha diritto di:

- a) intervenire nelle Assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b) esercitare il diritto al voto nelle Assemblee;
- c) impugnare le delibere assembleari contrarie allo Statuto, ai regolamenti o alla legge;
- d) esaminare il Libro delle adunanze delle Assemblee e il Libro dei Soci, e ottenerne estratto, previo pagamento delle relative spese.

Articolo 10 - Obblighi degli associati

Ogni associato è obbligato a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) partecipare alle attività associative, alle riunioni, manifestazioni ed iniziative promosse dall'Associazione;
- c) effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dall'Assemblea;
- d) attenersi alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) evitare ogni manifestazione e attività che possano danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'Associazione.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio e cause sostanziali

La qualità di socio si perde per decesso del socio persona fisica o per estinzione della persona giuridica, per recesso, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio può essere perduta anche nel caso in cui:

- a) non si effettui il versamento della quota associativa annuale entro la scadenza;
- b) vengano meno i requisiti per essere socio richiesti

all'art. 7;

c) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La perdita della qualità di socio, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

Articolo 12 - Recesso del socio

Ogni associato a diritto a recedere in ogni momento.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificate tre mesi prima dell'esercizio nel quale intenda recedere; il recesso decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il diritto di recesso può essere esercitato dall'associato nel caso di dissenso dalla deliberazione riguardante il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale; la dichiarazione di recesso deve essere in questi casi comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificate non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione che ha causato il recesso.

Il socio recedente non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l'obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati e di regolarizzare ogni sua posizione debitoria.

Articolo 13 - Esclusione del socio

Costituiscono cause di esclusione dei soci, operanti di diritto, quelle di cui alla previsione dell'art. 2533 del Codice Civile.

Sono, altresì, cause di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati dall'art. 10 ed ogni grave e colpevole inosservanza del Regolamento o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli Organi Associativi, nonché il rifiuto dell'associato, opposto senza giustificato motivo, dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo, al pagamento di eventuali debiti verso l'Associazione.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; la deliberazione deve prendersi a maggioranza semplice degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere.

La deliberazione di esclusione è notificata al socio mediante lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Il socio escluso per il mancato pagamento delle quote sociali potrà essere ri ammesso previo integrale versamento delle quote arretrate.

Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l'obbligo di mantenere gli impe-

gni, anche economici, precedentemente concordati.
L'esclusione, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

Titolo IV

Organi Sociali: funzionamento e poteri Organi Sociali

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore (organo eventuale).

Articolo 15 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dovrà esser precisato l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, compresa la posta elettronica. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Toscana. L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione;
- b) nomina il consiglio direttivo ed eventualmente il Revisore dei Conti;
- c) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. All'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, i quali possono farsi rappresentare mediante delega scritta, con un massimo di due deleghe per socio.

Per la validità dell'assemblea in sede ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei soci. L'assemblea in seconda convocazione potrà svolgersi trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione e si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea in sede ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento di ciascun associato.

Si redige processo verbale delle riunioni firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

1) Composizione

Il consiglio direttivo è composto da cinque a quindici membri eletti dall'assemblea che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un consigliere per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione che dovrà essere ratificata alla prima assemblea successiva.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

2) Funzioni e Poteri

Il Consiglio direttivo:

- a) nomina il Presidente e uno o due vice presidenti;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- c) redige il bilancio dell'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- d) determina ogni anno l'importo della quota associativa;
- e) adotta i regolamenti interni;
- f) istituisce, ove lo ritenga del caso, commissioni di studio e di lavoro con funzioni istruttorie e consuntive, chiamandone a far parte anche chi non sia consigliere dell'associazione.

Al consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, potendo compiere tutti gli atti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il consiglio direttivo può delegare poteri, anche di rappresentanza ad uno o più componenti.

3) Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, è convocato dal Presidente, con lettera o posta elettronica inviati agli aventi diritto con almeno cinque giorni di preavviso.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo, salva diversa disposizione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le assem-

blee dei soci;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sono delegate tutte operazioni bancarie d'incasso, pagamento, versamenti o prelievi per conto dell'associazione.

Art. 18 - Revisore dei Conti

L'assemblea potrà nominare un revisore dei conti, anche esterno all'associazione, che possa accertare la regolare gestione del patrimonio in qualsiasi momento; a tale scopo il revisore dei conti ha accesso agli atti, libri e documenti dell'associazione per compiere operazioni di revisione, ispezione e controllo.

Art. 19 - Logo

L'Associazione adotta il logo della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti con alla base la dizione "Toscana".

Art. 20 - Mediazione ed arbitrato

Le parti, per tutte le controversie che dovessero insorgere fra loro in relazione al presente contratto o connesse allo stesso, si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto al n. 4 del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato rituale regolato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al detto Regolamento e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 21 - Scioglimento

In Caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori e disporrà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che comunque dovrà essere obbligatoriamente a beneficio di enti aventi finalità analoghe, ai fini di pubblica utilità o di beneficenza.

F. to: Ettore Ciancico

" : Luca Orsini

" : Mauro Galardi

" : Fabrizio Forconi

" : Caterina Gargari

" : Mario Buzio notaio (sigillo).